

Quando andremo in pensione? Le malefatte della politica sull'INPS

giovedì 24 ottobre 2013

Quando andremo in pensione? Le malefatte della politica sull'INPS di Verdiana C. Verde

ECONOMIA / OCTOBER 22,
2013 BY ITALIANO PER CASO - www.italianopercaso.it

Come

può l'INPS cambiare le carte in tavola, stabilendo arbitrariamente la modifica delle condizioni in base alle quali i soggetti possono accedere alla loro pensione, dopo anni e anni di versamenti e vincoli di stipendio?

L'INPS,

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è una sorta di impresa assicuratrice che stipula con i lavoratori, autonomi e dipendenti, privati e pubblici (ormai), delle "polizze assicurative" che vedono contrapporsi al pagamento dei premi il diritto ad una rendita vitalizia allo scadere del termine previsto (anno di pensionamento).

Ora, se pensassimo ad una semplice impresa assicurativa o bancaria, o a semplici contratti a prestazioni corrispettive, il cambiamento unilaterale delle condizioni da noi sottoscritte nel contratto ci rivelerebbe l'assurdità e sarebbe legalmente perseguibile o, quantomeno, ci verrebbe data la possibilità di recedere dal contratto percependo ciò che è stato maturato fino a quella data.

Tutto ciò in funzione del sacrosanto principio di correttezza che consiste, dunque, in un rapporto di correttezza reciproca tra le prestazioni. L'elemento in oggetto rappresenta il punto di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del negozio giuridico nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione. Ciò alla base di qualsivoglia negozio giuridico che preveda obbligazioni corrispettive da entrambe le parti del contratto.

Tale è l'equilibrio che si vuole e si deve mantenere nei negozi giuridici, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, che ad entrambe vengono assegnati diritti oltre che obblighi. Nel codice civile si legge che la parte che deve eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa può domandare al giudice la risoluzione del contratto. E il caso di dover lavorare e quindi versare contributi-premi per un lasso di tempo maggiore rispetto a quello convenuto al momento della stipula è un aggravio dell'onerosità delle prestazioni.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità si applica ai contratti di durata [v. 1373 c.c.]: ad esecuzione continuata (in cui la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo, come la locazione), o ad esecuzione periodica (in cui si hanno più prestazioni che vengono effettuate in date prestabilite, come la somministrazione di derrate); ed ai contratti ad esecuzione periodica [v. 1373 c.c.], in cui gli effetti si producono in un momento successivo alla conclusione del contratto, e si esauriscono in un solo istante (es.: vendita a termine).

La ragione per cui il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità si applica solo ai contratti dinanzi indicati si spiega per il fatto che solo nei contratti in cui intercorre un intervallo di tempo tra il momento della conclusione di esso e il momento dell'esecuzione della prestazione, possono verificarsi gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Perciò, che la congiuntura, o la cattiva gestione delle risorse, abbiano reso difficoltoso l'adempimento da parte dell'Inps, che in questo caso è il nostro debitore, è un qualcosa che non può e non deve ricadere sulla vita delle persone che negli anni hanno adempiuto alle loro obbligazioni. È illecito.

E in oltre, la tattica adottata dall'Istituto di applicare le modifiche pensionistiche a chi non ha ancora maturato il diritto alla pensione, appunto, la conferma che l'Istituto sa anche che se si raggiunge lo scadere dei termini non può modificare l'erogazione-prestazione in corso, per gli stessi principi di legge di cui sopra.

Dai testi giuridici si legge che: "Si noti che la prestazione deve diventare eccessivamente onerosa prima che il contratto abbia avuto esecuzione e purché il debitore non sia in mora (il debitore in questo caso è l'INPS): si ricordi, infatti, che se è a carico del contraente moroso l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta, a maggior ragione sarà a suo carico l'onerosità sopravvenuta durante la mora. La mora si ha se allo scadere dei termini di pensionamento, originariamente previsti, l'Inps nostro debitore non è in grado di erogare la prestazione dovuta. Quindi, non solo l'Inps non può modificare i termini del contratto ma, qualora non possa adempiere la sua prestazione, sarà addirittura in mora.

Ora, posto comunque il valore sociale svolto dall'Ente, e volendo comunque trovare un punto di accordo, non si può comunque non esercitare i propri diritti: l'allungamento del periodo di lavoro incide in modo così rilevante nelle nostre vite perché lo scopo di una vita non è vivere per lavorare ma lavorare per vivere.

E se lavoriamo fino a 66 anni quanti anni rimarrebbero per godere di un po' di pace? Quanti anni l'Inps dovrebbe pagare attraverso le pensioni fino alla nostra morte? Ci è che noi gli abbiamo dato negli anni di lavoro ci verrebbe restituito per una parte irrisoria, stante l'elevata percentuale di mortalità oltre i 70 anni non vi pare? E allora non è giusto che l'Istituto e il Governo modifichino le condizioni di un nostro contratto lucrando dalla nostra dipartita e dai nostri sforzi in primis.

Persino il ramo bancario ha adottato misure a tutela della controparte e dell'equilibrio nei negozi giuridici.

A partire dal 4 luglio 2006, con il cosiddetto "Decreto Bersani" n. 223, sono entrate in vigore alcune modifiche all'articolo 118 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) che riguardano le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali:

- Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
- Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
- Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
- Le variazioni dipendenti da modifiche conseguenti a decisioni di politica monetaria devono operare, contestualmente in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.

Proprio sull'ultimo punto ci soffermeremo.

Le ragioni di politica economica, quanto di quella monetaria, per il loro ampio raggio di azione giustificano l'adozione di misure atte a cambiare lo stato attuale delle condizioni, privilegiando il bene pubblico, gli interessi di tutti (anche se sarebbe meglio dire di "molti" piuttosto che di tutti!) in luogo di quelli dei singoli.

Proprio per questo siamo in grado di scendere a compromessi, nel corso della nostra vita, con le decisioni politiche.

Tuttavia, uno sbilancio così elevato che non prevede alcuna variazione a favore degli interessi dei creditori è un qualcosa di inaccettabile.

Pensate se si potesse avere la possibilità di trasformare parte del debito-liquidazione che l'Inps ha in scadenza con i nostri genitori, o altri parenti in assenza, in un debito a medio/lunga scadenza verso di noi: parte della liquidazione, somma da liquidare in una o poche soluzioni, si trasforma in pensione futura, da liquidare mensilmente e posticipata nel futuro.

Questo

si tradurrebbe in un vantaggio per l'Istituto che non dovrà sborsare ora soldi, che non ha, ma li verserà più in là nel tempo. Si avrebbe lo stesso effetto e obiettivo della manovra attualmente adottata. E le esigenze di cassa, che dovrebbero, secondo loro, essere colmate dai premi aggiuntivi che i nostri genitori dovrebbero versare continuando a lavorare, verrebbero semplicemente coperte dai contributi pagati da noi, dai figli che entreranno nel mondo del lavoro, data la fuoriuscita dei nostri genitori!

Parte

di questo debito verso i nostri genitori, infatti, si trasformerebbe in un debito dell'Inps verso di noi nel momento in cui noi andremo in pensione.

Una

sorta di solidarietà generazionale "effettiva" finalmente.

Al

contempo, nella vita reale succederà questo: anziché vedere i nostri genitori lavorare a 60 anni per poi dare a noi, disoccupati, i mezzi per sopravvivere, vedremo noi lavorare e loro avere una pensione che sarà ridotta in termini reali ma di fatto sarà all'incirca quanto gli rimaneva dopo averci mantenuto!

Noi

ci ritroveremo ad avere già qualche anno di contributi che, considerata la difficoltà di trovare un lavoro stabile e considerata anche la realtà che a 30 anni siamo in pochi a godere anche solo di 1 anno di contribuzione, non da sottovalutare.

Fino

a che età dovremo lavorare? E con che pensione: di vecchiaia?

E

l'età di pensionamento, quando noi ci arriveremo, a che livello sarà arrivata?

Se nel 2013 a 66 anni, nel 2049, quando noi saremo in età pensionabile, il limite sarà arrivato ad 80 anni?

E quanto tempo resteremo vivi e, soprattutto, in buona salute da goderci la pensione? ... non si lavora una vita intera.

Ogni contributo che versiamo oggi non lo rivedremo più sotto forma di pensione spettante ... se si continua a permettere al Governo, ai partiti, ai manager di Istituti, di cambiare le condizioni di un contratto che a obbligazioni corrispettive e per il quale deve essere garantito il diritto all'equilibrio.

E che condiziona le nostre vite.

Verdiana
Carmen Verde